

EUROPEAN BARS FEDERATION  
INTERMEDIATE MEETING 16 OCTOBRE 2008 STAGE  
TORQUAY

**THE CORE DUTIES OF THE ITALIAN LAWYERS**

Le regole di condotta degli avvocati italiani, la *Deontologia forense*, sono state per molto tempo ritenute regole solo etiche e la loro applicazione solo una questione interna alla categoria forense.

Oggi è invece pacifico (come riconosciuto anche dalla SC 07/26810) che tali regole siano norme giuridiche, dunque di valore generale, derivanti dalla elaborazione dei principi posti dalla Legge regolatrice della professione degli avvocati (L 1578 / 33), la quale (artt 12 e 38) impone all'avvocato di operare con *dignità e decoro* e prevede *sanzioni disciplinari* per i contravventori.

Nel 1997 le regole della deontologia sono state per la prima volta raccolte in un Codice scritto (*Codice Deontologico Forense* - CDF) ad opera del Consiglio Nazionale Forense, poi modificato nel 1999, nel 2002, nel 2006 (per adeguarlo alla legge che ha abolito le tariffe minime ed ha tolto il divieto del patto di quota lite) ed infine nel 2008.

L'avvocatura italiana mostra dunque una buona attenzione all'aggiornamento delle proprie regole, dimostrando che l'enorme aumento degli avvocati avvenuto negli ultimi 10 / 15 anni (oggi circa 190.000, dei quali tuttavia solo 120.000 veramente operativi) non impedisce il dibattito interno alla categoria, la quale rimane culturalmente assai vivace, pronta alla discussione dei nuovi principi, compresi quelli di origine EU, ma anche al loro recepimento.

Rimangono comunque oggi in viva discussione i temi riguardanti la riservatezza, l'antiriciclaggio del denaro, la concorrenza, l'indipendenza degli avvocati dagli altri poteri, la tendenza alla assimilazione alle attività di impresa, l'incidenza delle forme collettive di associazione e di lavoro (law firms).

\*\*\*\*\*

IL CDF suddivide le regole in *Principi generali, Rapporti con i colleghi, Rapporti con i clienti, Rapporti con le controparti, i magistrati ed i terzi.*

La parte iniziale tiene evidente conto del principio posto dalla Costituzione italiana (art 24) *la difesa è diritto inviolabile* e del conseguente ruolo essenziale dell'avvocatura nel sistema giudiziario.

La Giustizia non può esistere senza giudici ed avvocati parimenti onesti e capaci.

A garanzia di tali qualità, ma anche dell'immagine pubblica dell'avvocatura, il CDF pone i principi fondamentali per i quali l'avvocato:

- esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza,
- tutela i diritti e gli interessi della persona,
- assicura la conoscenza delle leggi,
- contribuisce all'attuazione dell'ordinamento e della giustizia,
- vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, della Convenzione dei diritti dell'uomo e dell'Ordinamento comunitario,
- garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'invulnerabilità della difesa,
- assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

### **Potere disciplinare**

Le norme disciplinari sono formate dal CNF e sono così uniformi per tutti gli avvocati italiani.

L'avvocato italiano è comunque sottoposto alle norme deontologiche del Paese straniero in cui svolge l'attività e, viceversa, l'avvocato straniero operante in Italia è sottoposto alle norme deontologiche italiane.

(art 4.2 Direttiva 77 - 249 / 77; art 15 L 31/82 doppia deontologia dello stato di appartenenza e di quello ospitante; CD europeo CCBE art 2.4)

Gli Ordini territoriali (coincidenti con le circoscrizioni dei singoli tribunali e dunque generalmente con le Province) hanno l'esclusivo potere di promuovere le azioni disciplinari e di applicare le sanzioni (con funzione amministrativa): l'applicazione delle norme dipende così, talvolta in modo molto significativo, dalle diverse sensibilità territoriali.

Il CNF è l'organo di seconda istanza (con funzione giurisdizionale): emette sentenze che possono essere impugnate in terza istanza per soli motivi di legittimità avanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Le sanzioni possono essere: *avvertimento, censura, sospensione dall'attività da 2 mesi fino ad 1 anno, cancellazione dall'albo e radiazione.*

(E' oggi allo studio da parte del Legislatore italiano la riforma complessiva dell'Ordinamento delle libere professioni e gli avvocati premono perché il loro

Ordinamento sia regolato in modo autonomo per le peculiarità pubbliche della loro funzione.

Anche il sistema disciplinare sarà riformato con il distacco della funzione giudicante dai singoli Ordini ad apposite Commissioni a livello dei distretti delle Corti d'appello, coincidenti in linea di massima con le Regioni: la raggiunta consapevolezza che l'etica forense è una garanzia soprattutto per i cittadini, rende necessario garantire la totale indipendenza dell'organo giudicante dai singoli Ordini territoriali; inoltre la possibilità che il cittadino possa impugnare l'eventuale archiviazione del caso).

### **Doveri di probità, dignità e decoro.**

Sono concetti generali richiamati da tutte le norme relative alla deontologia (L Professionale, L 31 / 82 Libera prestazione di servizi art 4 e 15, artt 98 cpc e 105/4 cpp, art 2233/2 cc ) ed il cui significato è evidente e non equivocabile.

(Anche il CD Europeo art 2/2 pone riferimento alla probità e rettitudine dell'avvocato)

Si riferiscono anche al comportamento tenuto nella vita privata, quando abbia causato una condanna penale, oppure abbia leso la sua reputazione professionale o il prestigio della categoria forense.

L'avvocato deve mantenere una immagine professionale e sociale coerente con la sua essenziale funzione pubblica di sussidio alla giustizia.

I precedenti disciplinari consentono la applicazione pratica di tali principi.

### **Doveri di lealtà e correttezza.**

Anch'essi di ordine generale, attengono in particolare alla attività processuale (art 88cpc. *i difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità* – 105/4cpp ... impone al giudice la segnalazione all'Ordine forense delle violazioni) ed ineriscono ai rapporti con i colleghi, i giudici e le parti.

Il concetto di fondo è quello del rispetto delle *regole del gioco* ed il rifiuto del principio macchiavellico del *fine che giustifica i mezzi* dove il fine è l'interesse del cliente ed i mezzi sono quelli estranei al giusto contraddittorio processuale.

L'avvocato ha il compito di conciliare l'interesse privato del cliente ad avere una sentenza favorevole con quello pubblico di una sentenza giusta.

### **Doveri di fedeltà**

È il rispetto della persona e degli interessi del cliente, è il cuore del mandato fiduciario che non tollera compromessi, ambiguità o conflitti di interessi. Nemmeno un impegno disattento dell'avvocato.

Ma è anche il dovere dell'avvocato di salvaguardare il proprio ruolo di garante della democrazia del sistema, con la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

Il cliente non può essere *tradito*, nemmeno indirettamente per una negligenza della difesa che possa favorire la parte avversaria o la pubblica accusa.

L'infedele patrocinio è anche un reato (380cp) per il quale la Legge prevede la radiazione dell'avvocato dall'albo.

### **Dovere di riservatezza e segretezza.**

La *riservatezza* è un obbligo per l'avvocato previsto talvolta dalla legge (la protezione dei dati personali del cliente; il divieto di registrare i colloqui con colleghi e clienti) o dal CDF (il divieto di utilizzare la corrispondenza classificata "riservata" oppure relativa ad offerte per una transazione).

È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni avute dal cliente o delle quali sia venuto a conoscenza a causa del mandato, giudiziale o stragiudiziale.

Il segreto si applica anche verso gli ex-clienti.

Il segreto professionale è il cuore del diritto di difesa (ha dunque valenza pubblica): consente al cittadino la libertà di comunicare con il difensore, la condizione non rinunciabile della difesa.

(la violazione del segreto professionale è reato - art 622cp; il difensore è esente dall'obbligo di testimonianza – art 200cpp e 249cpc).

Lo studio dell'avvocato non può essere perquisito dalla polizia, ma solo in presenza del giudice e di un membro dell'Ordine forense.

Sono previste rigorose eccezioni: ad esempio per impedire la commissione da parte del cliente di un reato grave (ma, si ritiene, solo in danno delle persone e non del patrimonio).

Tra avvocato e cliente non deve invece esistere alcuna riservatezza ed il difensore ha l'obbligo di aggiornare continuamente il cliente.

Una pericolosa e molto criticata eccezione al fondamentale principio della riservatezza e segreto è rappresentata dalle recenti norme contro il riciclaggio del denaro: è così lesa il diritto di indipendenza dell'avvocato ed, in fondo, il diritto di difesa.

### **Dovere di indipendenza.**

L'avvocato ha il diritto di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni: dal potere politico (norme limitative) o dal potere giudiziario (limitazioni alla libertà personale, intercettazioni, perquisizioni).

Il diritto dipende tuttavia dalla indipendenza generale dell'avvocatura, condizione esistente in Italia: libertà di accesso alla professione, indipendenza degli Ordini forensi, tutela del segreto professionale.

Ha il dovere di evitare situazioni di incompatibilità quali:

- l'attività commerciale o di mediazione;
- il conflitto di interessi se i clienti contrapposti sono seguiti da altri avvocati della medesima società o associazione professionale, od anche solo conviventi nel medesimo studio;
- le situazioni di dipendenza da organizzazioni di recupero crediti, agenzie d'affari, agenzie assicurative, banche, sindacati;
- condivisione di locali, utenze telefoniche, modulistica;
- la compiacenza alla volontà del cliente.

Il dovere di totale indipendenza professionale e personale si applica anche al ruolo di arbitro.

### **Dovere di difesa.**

E' il pendant del diritto di difesa del cittadino.

L'avvocato è libero di accettare un incarico di difesa, ma lo deve svolgere al meglio e non può abbandonarlo senza particolari precauzioni a garanzia del cliente.

Ha invece il dovere di prestare la propria attività come difensore nominato d'ufficio dal giudice per il cittadino che ne è privo, oppure per il gratuito patrocinio.

### **Doveri di diligenza, di competenza e di aggiornamento professionale.**

Riguardano aspetti diversi del medesimo principio che impone all'avvocato l'adempimento del mandato nel modo migliore e più proficuo per il cliente.

Questo è possibile solo se l'avvocato è giuridicamente colto ed aggiornato, se accetta gli incarichi per i quali è competente e se li adempie con attenzione e diligenza.

E' doverosa la cura costante della preparazione professionale, la conservazione e l'accrescimento delle conoscenze, con particolare riferimento ai settori nei quali l'avvocato svolge l'attività.

E' doveroso il rispetto del sistema della formazione permanente predisposto dall'Ordine.

### **Pubblicità**

Può essere solo informativa della attività professionale, tenendo conto della inesistenza attuale in Italia delle specializzazioni.

Il contenuto e la forma devono rispettare la verità, la dignità ed il decoro della professione.

Devono essere coerenti con la finalità sociale della comunicazione: consentire ai cittadini la migliore scelta dell'avvocato.

### **Compenso**

E'consentito il patto sul compenso tra avvocato e cliente, purchè coerente con il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, proporzionato all'attività svolta.

In mancanza sono applicate le tariffe.

Il compenso deve essere sempre adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

\*\*\*\*\*

Il sistema deontologico degli avvocati italiani è dunque fondato sul Codice Deontologico, che viene frequentemente aggiornato per recepire le modifiche introdotte dalle leggi, ma, soprattutto, per adeguarlo alle variazioni suggerite dall'esperienza e riconosciute dalla giurisprudenza disciplinare.

Di grande valore perché attuata dai medesimi avvocati.

La sensibilità alle regole della deontologia è diffusa tra gli avvocati perché materia obbligatoria dell'esame di abilitazione alla professione, ma anche nel piano della formazione continua.

Tradizionalmente le regole erano insegnate al giovane dall'avvocato anziano, oggi la sproporzione di numero tra maestri ed allievi riserva questa scuola solo a pochi fortunati

Non esistono significative distinzioni tra attività stragiudiziale ed attività giudiziale: è generale la pretesa degli avvocati che i colleghi rispettino le *regole del gioco* e che gli Ordini sanzionino le violazioni.

Le regole che fino a qualche decennio fa erano essenzialmente etiche, di buona educazione, perché appartenenti ad un ristretto e privilegiato gruppo sociale, le cui sanzioni erano la riprovazione e la marginalizzazione da esso, hanno dovuto diventare norme codificate per garantire la loro conoscenza alla vasta massa degli avvocati e l'omogeneità rispetto alla mobilità del lavoro sul territorio nazionale.

Anche l'aspettativa dei cittadini ad un ceto forense integerrimo è in rapidissima crescita, come dimostra la raggiunta equivalenza tra il numero delle denunce dei colleghi tra loro e quelle dei clienti: è interessante notare che gli avvocati accusano prevalentemente i colleghi di scorrettezze, i clienti invece accusano gli avvocati di incapacità, di esosità, di infedeltà (questa in buona parte per fortuna solo presunta), di scarsa trasparenza.

La spietata concorrenza sul mercato tra un gran numero di avvocati ha causato un aumento delle violazioni delle regole di disciplina: la statistica consente tuttavia di affermare che, in presenza di Ordini efficienti e severi, il deterrente funziona e mantiene molto alta la qualità media degli avvocati ed induce così i giovani ad apprezzare i vantaggi di un ambiente competitivo, ma leale.

A titolo di esempio l'Ordine di Verona, composto da 2.000 avvocati e 450 praticanti, nel 2007 ha ricevuto 210 denunce per le quali, dopo l'istruttoria, ha aperto 39 casi disciplinari ed ha già celebrato 11 processi con esito:

- 5 assoluzioni
- 3 avvertimenti
- 1 censura
- 2 sospensioni

Da notare che si preferisce decidere in dibattimento i casi che riguardano questioni nuove relative alla pubblicità, tariffe ed al rilievo disciplinare della impreparazione professionale.

Adriano Vianini  
Ordine Avvocati Verona - Italia  
Verona BAR Association